



**FONDAZIONE**  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FIRENZE

COMMISSIONE SOCIETÀ SEMPLICE, HOLDING, TRUST, START UP E  
PMI INNOVATIVE

---

# Il trust nel passaggio generazionale

*Imposizione indiretta, successione e attribuzioni ai beneficiari  
alla luce della riforma 2024-2025*

**Dott. Luciano Bertolini**

Dottore Commercialista — Membro della Commissione



IL MIO INTERVENTO

## Agenda: un quadro aggiornato alla riforma 2024-2025

**01**

**Dalla giurisprudenza alla legge**

Il percorso: come si è arrivati all'art. 4-bis del Testo Unico Successioni e Donazioni

**02**

**La nuova disciplina**

Regola generale, opzione "in entrata", trust già istituiti, territorialità

**03**

**Aliquote, franchigie e casi critici**

Il rapporto disponente-beneficiario e le situazioni meno lineari

**04**

**Successione necessaria e strutture di governance**

Trust, legittima, patto di famiglia, trust "a catena"

**05**

**Giurisprudenza più recente e caso pratico**

Cassazione 2024-2025 e una simulazione numerica aggiornata

PREMESSE

## Fonti normative e definizioni

La classica configurazione del trust si realizza quando:

*Un soggetto disponente (Settlor) trasferisce, per atto tra vivi o mortis causa, la proprietà di uno o più beni a un soggetto trustee, conferendogli l'incarico di utilizzarli — a vantaggio di un ulteriore soggetto beneficiario — per il perseguimento di un certo scopo. Al beneficiario vanno nominalmente assegnati, nel corso della gestione e in un momento successivo, la titolarità dei beni medesimi.*

Bartoli S., Il Trust, Giuffrè Editore, Milano, 2001, pag. 86





FONDAZIONE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FIRENZE

PUNTO DI PARTENZA

## Da dove ripartiamo



### Qualificazione fiscale

Residenza, trasparenza, opacità, interposizione

*Dott. Grossi*



### Tassazione dei redditi

Il rapporto trust-beneficiario ai fini reddituali

*Dott. Garofalo*



### Passaggio generazionale

**Imposizione indiretta** dopo la riforma  
2024-2025

*Questo intervento*



FONDAZIONE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FIRENZE



- Secit 1998 (*Comitato di coordinamento del Servizio centrale degli Ispettori Tributarî*)
- Agenzia delle Entrate - 1/10/2002 (in risposta ad un interpello)
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione 8/E 17/1/2003
- Agenzia delle Entrate - 4/3/2003 (in risposta ad un interpello)

*Nessuna considerazione fiscale è fattibile se non si valuta l'articolarsi del fenomeno trust sul piano civilistico della causa e degli effetti. Una tassazione può effettuarsi in assenza di un effettivo arricchimento in capo al beneficiario*

## Carenze della normativa fiscale indiretta

Il trattamento ai fini delle imposte indirette degli **atti di dotazione in trust** resta un caso emblematico di *incertezza della norma tributaria nel nostro ordinamento*.

1

### Un intervento normativo timido

Il legislatore ha preso posizione solo con il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286

2

### L'onere lasciato alla prassi

L'approfondimento è stato affidato all'Agenzia delle Entrate, che si è dovuta affidare all'unico strumento disponibile: la **circolare interpretativa**

3

### Una giurisprudenza contraria

La giurisprudenza, in prevalenza, ha assunto **posizioni opposte** a quell'indirizzo, alimentando per anni l'incertezza applicativa e la prassi di cercare l'ufficio più favorevole

## Nessuna disciplina specifica per il trust

*Nell'ordinamento italiano non esisteva, nell'ambito delle imposte indirette, alcuna specifica disciplina fiscale che riguardi il trust.*

Le fonti utilizzate dall'Agenzia delle Entrate sono quelle sulle **successioni e donazioni**, che si limitano ad affermare che la costituzione di «**vincoli di destinazione**» è attratta in tale ambito impositivo — anche nei due casi più critici:

### Il trasferimento dal disponente al trustee

Anche se le **donazioni**, in generale, sono tassate

### La mera apposizione del vincolo

Nel caso del **trust autodichiarato**, dove disponente e trustee coincidono



## Evoluzione della normativa e problematiche aperte

De facto, le vere “discipline di tassazione” di questi atti restano le Circolari AdE n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008 — **utilizzate a guisa di vere e proprie fonti del diritto**, pur senza tenere conto delle specificità giuridiche del fenomeno trust.

*La circolare con cui l'Agenzia delle Entrate interpreta una norma tributaria [...] esprime esclusivamente **un parere dell'amministrazione non vincolante** per il contribuente, e non è impugnabile né innanzi al giudice amministrativo né innanzi al giudice tributario.*

Cass., Sez. Unite, 2 novembre 2007, n. 23031

*Nessuna considerazione fiscale può essere elaborata senza valutare l'articolarsi del fenomeno “trust” sul piano civilistico della causa e degli effetti — istituto nato in un contesto giuridico diverso dal nostro.*

## Introduzione nell'ordinamento tributario italiano

L'art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006 reintroduce, nell'ambito delle Successioni e Donazioni, la “**costituzione di vincoli di destinazione**” (vincolo d'impiego ex art. 2645-ter c.c.), **facendo sorgere il dubbio di una nuova imposta** — a prescindere dall'intenzione liberale del disponente, per ogni tipologia di trust (solutori, di garanzia, onerosi, liberali).

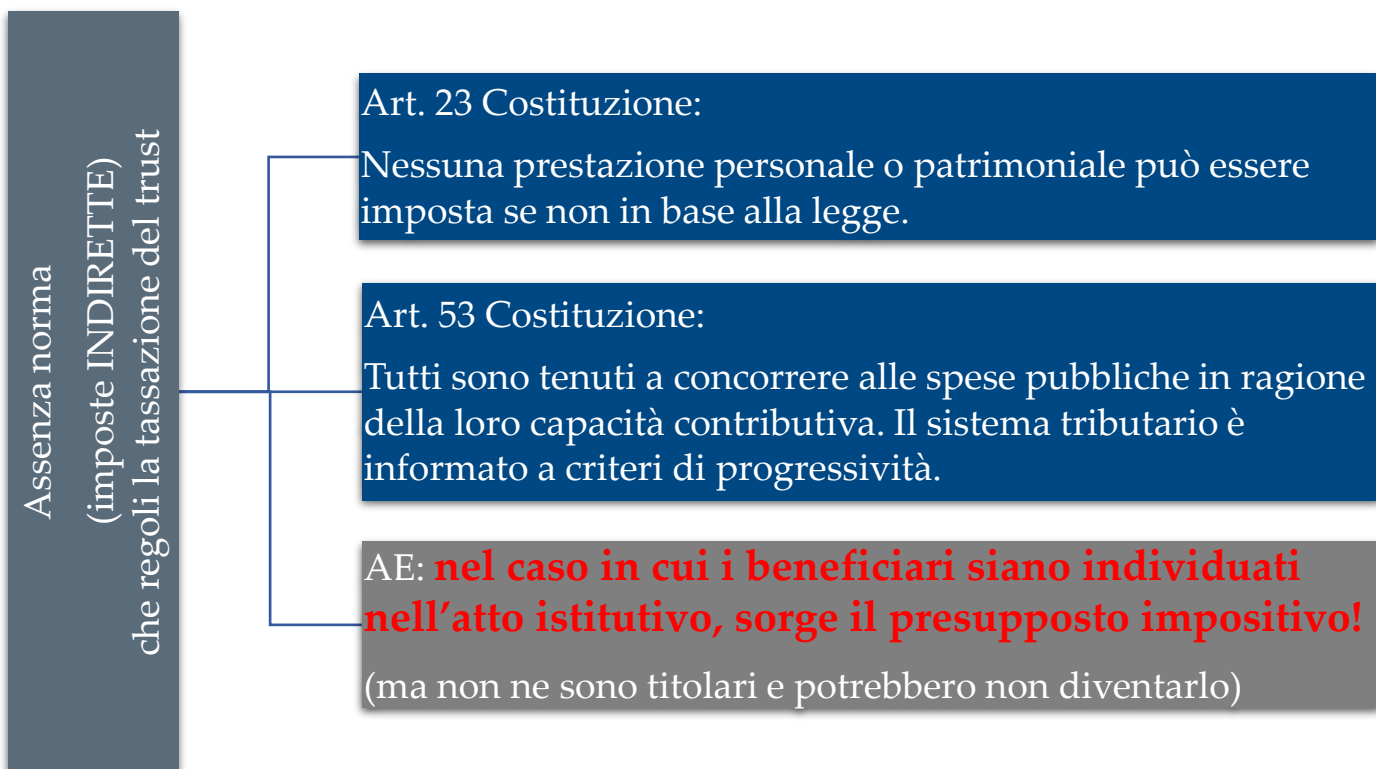
*La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust.*

Circolare AdE n. 3/E del 22 gennaio 2008

| Rapporto disponente-beneficiario         | Aliquota applicata (unico criterio: la parentela) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Coniuge                                  | Franchigia piena                                  |
| Trust di scopo, beneficiari non indicati | 8% (aliquota massima)                             |



## Assenza – al tempo - di una norma e principi costituzionali





## Un conflitto con la ricostruzione civilistica

PROFILI FISCALI DEL TRUST — FONDAMENTI GIURIDICI

Il beneficiario del trust è titolare di un **DIRITTO DI CREDITO** nei confronti del Trustee

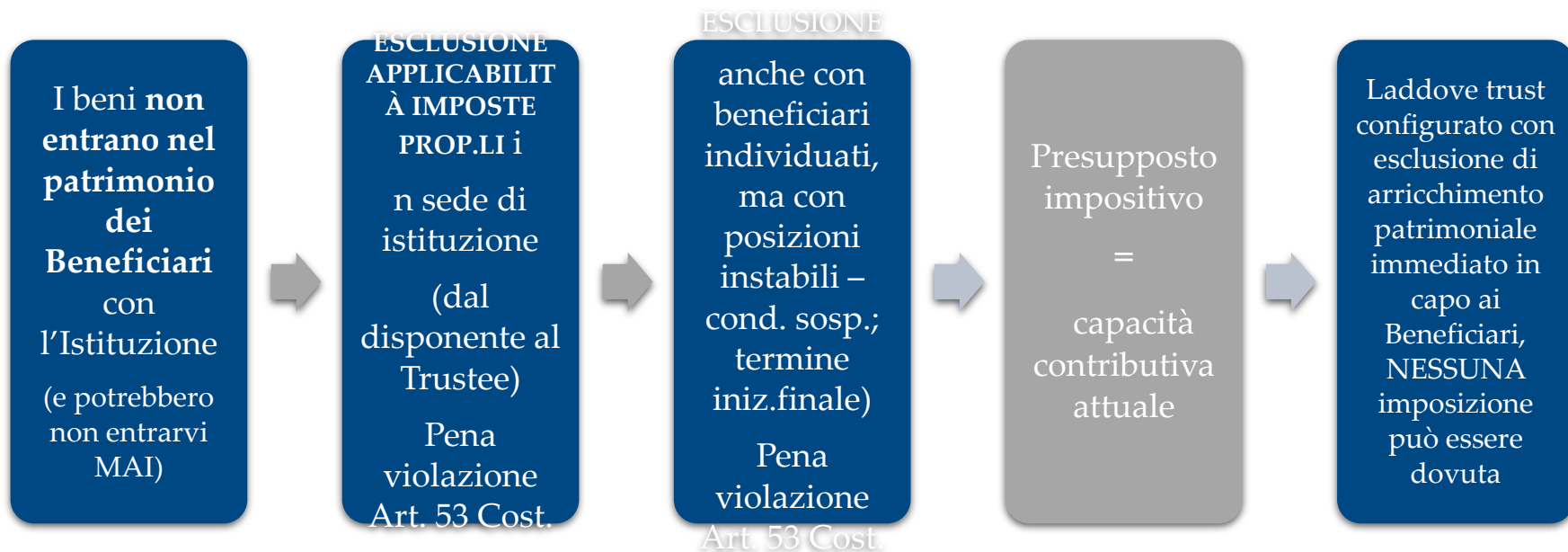
Il diritto di credito non ha ad oggetto il **trasferimento dal Trustee**, in favore dei beneficiari, **dei beni in trust**, ma il **diritto di pretendere dal Trustee l'adempimento delle obbligazioni che sorgono a suo carico a seguito dell'istituzione del trust.**

Tali obbligazioni potranno certo concretarsi nel trasferimento di beni ai beneficiari, ma ciò è **solo un effetto indiretto (salvo la c.d. regola Saunders – se tutti d'accordo nello scioglierlo)**

**Il Trustee ha (quasi) sempre pienezza di poteri**, che può anche condurre ad una trasformazione dei beni originari in altri



## Perché non si può tassare in via anticipata





PREMESSE

## Cassazione e tassazione indiretta: le “12 sentenze”

*Con 12 sentenze concentrate in due sole giornate — 7 il 21 giugno e 5 il 12 settembre — la Sezione Tributaria della Cassazione è tornata a esprimersi sul trattamento fiscale applicabile agli atti di dotazione in trust ai fini delle imposte indirette, indicando agli operatori la strada da seguire per la corretta tassazione.*



## 01 — IL PERCORSO NORMATIVO

# Quindici anni di oscillazioni chiusi da una norma di legge

- 2007-2008**  
**La tesi dell'Agenzia: tassazione "all'entrata"**  
Circolari AdE n. 48/E/2007 e n. 3/E/2008: imposta dovuta già alla dotazione dei beni, indipendentemente dal tipo di trust
- 2015-2016**  
**Le prime oscillazioni della Cassazione**  
Ordinanze nn. 3735, 3737, 3886/2015 e sent. 4482/2016 confermano l'imposta alla costituzione; la sent. n. 21614/2016 opera il primo diverso approccio
- 2018**  
**Una posizione intermedia**  
Sent. n. 13626/2018: imposta dovuta all'istituzione solo se segue un trasferimento disponente-trustee; esclusa nel trust autodichiarato
- 2019**  
**Le "12 sentenze" e il consolidamento**  
Tra giugno e settembre, Cass. nn. 15453, 15455, 15456, 16701 e 22754/2019 **affermano stabilmente la tassazione all'uscita**, fondata sull'arricchimento gratuito
- 2022**  
**La Circolare 34/E recepisce l'orientamento**  
L'Agenzia prende atto della giurisprudenza ormai consolidata: **imposta dovuta solo all'attribuzione ai beneficiari**
- 2024-2025**  
**La riforma codifica la regola**  
D.Lgs. 139/2024: nuovo art. 4-bis TUS, in vigore dal 1° gennaio 2025 — da orientamento interpretativo a norma di legge



## L'art. 4-bis del Testo Unico: la regola generale

*“I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari.*

*L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari.”*

Art. 4-bis, comma 1, D.Lgs. 346/1990 (introdotto dal D.Lgs. 139/2024)



### Atto istitutivo e dotazione

Restano, di regola, fiscalmente neutri: nessun arricchimento si realizza fino all'attribuzione finale



### Beneficiario non individuabile

Se non è possibile individuare la categoria di beneficiario, **si applica l'aliquota più elevata** (8%), senza franchigie (co. 2)



### Trust esclusi dalla fattispecie

Trust di garanzia, liquidatori e di scopo: non generano arricchimento gratuito di un beneficiario



## L'opzione per la tassazione “in entrata” (comma 3)

Il disponente (o il trustee, nei trust testamentari) **può scegliere di anticipare il prelievo**,

- a) pagando l'imposta a ogni conferimento (indirette incluse) o
- b) all'apertura della successione, invece che all'attribuzione finale.



### Come funziona

- Aliquote, franchigie e base imponibile **si cristallizzano** al rapporto disponente-beneficiario esistente al momento del conferimento
- Esercitata l'opzione, le successive attribuzioni alla stessa categoria di beneficiari **non scontano più imposta**
- **L'opzione si riferisce a ogni singolo apporto**: può essere esercitata solo per alcuni conferimenti



### Il prezzo della certezza

- **L'imposta è dovuta dal disponente** (non dai beneficiari), anche se il trasferimento riguarda un arricchimento solo potenziale
- Nessun rimborso se il trasferimento al beneficiario non si realizzerà mai
- Secondo l'Agenzia, le agevolazioni (**es. art. 3, co. 4-ter**) non spetterebbero in regime di opzione — punto discusso in dottrina (v. slide successive)

## Trust già istituiti, territorialità e Circolare 3/E/2025



### Efficacia retroattiva (comma 4)

La nuova disciplina si applica anche ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore **(3 ottobre 2024)**



### Circolare AdE n. 3/E del 16 aprile 2025

**I versamenti già effettuati “all'entrata” secondo la vecchia prassi restano definitivi**, se riferiti agli stessi beneficiari e beni poi attribuiti



### Territorialità (art. 2, co. 2-bis TUS)

**Se il disponente è residente in Italia al momento della segregazione patrimoniale, l'imposta colpisce tutti i beni**, ovunque situati; se non residente, solo i beni in Italia



### Nuovo obbligo di denuncia

Introdotta a carico del beneficiario di trust, a presidio della tracciabilità delle attribuzioni

## Il rapporto disponente-beneficiario finale

Aliquote e franchigie si determinano guardando al rapporto tra disponente e beneficiario — nel regime ordinario, al momento dell'attribuzione; in caso di opzione, al momento del conferimento (art. 4-bis, co. 1 e 3).

| Rapporto disponente-beneficiario                          | Aliquota | Franchigia                   |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| Coniuge e parenti in linea retta                          | 4%       | € 1.000.000 per beneficiario |
| Fratelli e sorelle                                        | 6%       | € 100.000 per beneficiario   |
| Altri parenti fino al 4° grado                            | 6%       | Nessuna franchigia           |
| Altri soggetti                                            | 8%       | Nessuna franchigia           |
| <i>Beneficiario non individuabile (art. 4-bis, co. 2)</i> | 8%       | Nessuna franchigia           |

## Quando il rapporto (tra beneficiari) rilevante non è ovvio



### Beneficiari eventuali o di classe

**Discendenti futuri, nascituri:** nel regime ordinario il rapporto si individua al momento dell'attribuzione; con l'opzione, va “congelato” al conferimento



### Potere discrezionale del trustee

**Se il trustee sceglie tra più beneficiari,** l'aliquota segue chi riceve effettivamente, non la classe più favorevole



### Categoria non individuabile

**Se non è possibile individuare la categoria di beneficiario,** si applica l'8% senza franchigie (art. 4-bis, co. 2): una presunzione pensata **per evitare** elusione

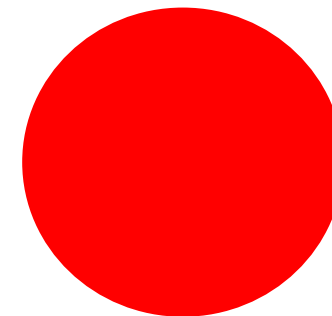


### Trust esteri e collegamento con l'Italia

**La residenza del disponente al momento della segregazione patrimoniale,** non quella successiva, determina l'estensione territoriale dell'imposta



## Un nodo aperto: le agevolazioni e l'opzione “in entrata”



L'esenzione per il trasferimento di aziende e partecipazioni di controllo (art. 3, co. 4-ter, TUS) presuppone l'impegno dei beneficiari al possesso quinquennale — un impegno che, secondo l'Agenzia, nel regime di opzione “in entrata” il disponente non può validamente assumere al posto loro.

### Posizione dell'Agenzia

**Le agevolazioni non spettano in regime di opzione:** l'impegno quinquennale richiede beneficiari già individuati e capaci di assumerlo, condizione assente al momento del conferimento.

### Posizione della dottrina

Critica: l'opzione e il regime ordinario dovrebbero essere fiscalmente equivalenti (così la Relazione illustrativa al decreto); negarvi le agevolazioni crea una **disparità ingiustificata tra i due regimi**.



## Il trust non è una scorciatoia per la legittima: **rischi di contestazione**



Il trust non deroga alle norme sulla successione necessaria: **i legittimari lesi conservano i propri strumenti di tutela**, a prescindere dal regime di tassazione indiretta prescelto.

### Azione di riduzione

Esperibile dai legittimari contro le disposizioni in trust **lesive della quota di legittima**, se e quando il conferimento incide sulla massa ereditaria

### Collazione

I beni attribuiti in vita tramite trust ai discendenti **possono rilevare ai fini del calcolo della massa da dividere**, secondo le regole ordinarie

### Momento di verifica

La lesione si valuta **all'apertura della successione del disponente**, non alla costituzione del trust né all'eventuale opzione in entrata



## Trust e patto di famiglia a confronto



### Trust

- Flessibilità su tempi e condizioni di attribuzione ai beneficiari
- Gestione unitaria di patrimoni complessi ed eterogenei
- Non richiede il consenso di tutti i legittimari alla costituzione
- Resta soggetto ad azione di riduzione e collazione
- **L'opzione in entrata offre oggi una certezza fiscale anticipata, prima riservata solo al patto di famiglia**



### Patto di famiglia

- Stabilità: l'attribuzione di azienda/partecipazioni non è soggetta a riduzione o collazione (art. 768-quater c.c.)
- Richiede la partecipazione di tutti i legittimari alla stipula
- Meno flessibile su tempi e condizioni rispetto al trust
- **I due strumenti possono essere combinati nella pianificazione**



## Capitale o reddito accumulato: cambia il trattamento



### Attribuzione di capitale

Rileva ai fini dell'imposta di successione/donazione, secondo aliquote e franchigie del rapporto disponente-beneficiario



### Attribuzione di reddito accumulato

Se già tassato in capo al trust opaco, **l'attribuzione non sconta una seconda imposizione reddituale**; il regime indiretto segue comunque l'art. 4-bis



### Trust che diventa trasparente

Il mutamento di qualificazione nel tempo richiede di individuare momento e regime applicabile a ciascuna componente attribuita

## Il trust discrezionale **nella pratica: casi concreti**

Nel trust discrezionale il trustee sceglie destinatario, importo e momento di ogni erogazione: la discrezionalità non cambia però la natura fiscale della singola attribuzione, da valutare caso per caso.



La dottrina notarile, anche dopo la riforma dell'art. 4-bis TUS, conferma che **le attribuzioni costituite da incrementi reddituali del fondo non sono soggette all'imposta di successione e donazione**.

Se 4 milioni finali sono:

2 milioni di patrimonio apportato + 2 milioni di redditi prodotti dal trust, l'imposta sulle successioni e donazioni può colpire solo i 2 milioni di componente patrimoniale, non i 4 milioni complessivamente distribuiti.

C'è però una condizione pratica decisiva: la **contabilità del trustee** deve consentire di ricostruire con precisione patrimonio e reddito. La circolare 34/E richiede espressamente una documentazione contabile ed extracontabile capace di seguire separatamente le due componenti.

| Caso d'uso                                                         | Trattamento                                                               | Norma                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rette scolastiche, cure mediche, mantenimento del beneficiario     | <b>Esente</b>                                                             | Art. 742 c.c.; art. 56-bis TUS      |
| Studi all'estero, anche onerosi, nell'interesse del beneficiario   | <b>Esente, entro limiti di proporzionalità</b>                            | Art. 742 c.c.                       |
| Erogazioni correnti per il tenore di vita, regali di modico valore | <b>Esente entro il “modico valore”</b>                                    | Art. 783 c.c.                       |
| Bonifico per l'acquisto di un immobile intestato al beneficiario   | <b>Esente, salvo registrazione volontaria o emersione in accertamento</b> | Art. 1, co. 4-bis e art. 56-bis TUS |
| Attribuzione di capitale al disponente stesso (es. suo sostegno)   | <b>Fiscalmente irrilevante: mera restituzione, nessun arricchimento</b>   | Prassi e dottrina consolidate       |
| Attribuzione di azienda o partecipazioni di controllo              | <b>Possibile esenzione con impegno al possesso quinquennale</b>           | Art. 3, co. 4-ter, TUS              |

*Le donazioni indirette risultanti da atti soggetti a registrazione sono tassabili solo in caso di registrazione volontaria (art. 56-bis TUS, come riscritto dal D.Lgs. 139/2024)*

## Il trust discrezionale **nella pratica**: Riferimenti normativi essenziali

### **Art. 742 c.c. – Spese non soggette a collazione**

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento ed educazione, né quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie per abbigliamento o nozze.

Le spese per l'istruzione e quelle straordinarie per nozze sono escluse dalla collazione solo nella misura in cui non eccedano notevolmente l'ordinario, avuto riguardo alle condizioni economiche e sociali del defunto.

### **Art. 783 c.c. – Donazioni di modico valore**

La donazione di beni mobili di modico valore è valida anche in assenza di atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione del bene.

La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

### **Art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990 (TUS)**

L'imposta sulle donazioni non si applica alle liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari, oppure il trasferimento di aziende, quando per l'atto collegato sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale o dell'IVA.

### **Art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 (TUS)**

Sono esenti dall'imposta i trasferimenti, anche tramite patti di famiglia, di aziende o partecipazioni a favore di discendenti e coniuge, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma.

Per le partecipazioni societarie, l'agevolazione è subordinata, nei casi previsti, all'acquisizione o integrazione del controllo; i beneficiari devono inoltre proseguire l'attività o mantenere il controllo/possesso per almeno cinque anni, rendendo apposita dichiarazione.

### **Art. 56-bis D.Lgs. 346/1990 – Liberalità indirette**

Le liberalità diverse dalle donazioni formali possono assumere rilevanza ai fini dell'imposta quando emergono nell'ambito di procedimenti di accertamento tributario oppure quando vengono volontariamente registrate dal contribuente, secondo presupposti e condizioni stabiliti dalla norma.



## 05 — LE ATTRIBUZIONI

# L'incremento di valore: chi lo tassa, in entrata o in uscita?

Disponente conferisce in trust una partecipazione e un immobile, ciascuno del valore di € 1.000.000. Dopo alcuni anni il trustee li attribuisce al figlio beneficiario, quando valgono € 2.000.000 ciascuno. Nel regime ordinario l'imposta è applicata al momento dell'attribuzione al beneficiario (art. 4-bis TUS), assumendo il valore dei beni trasferiti a tale data: l'incremento maturato nel trust entra quindi nella base imponibile. Con l'opzione per la tassazione in entrata, valore, franchigie e aliquote vengono invece cristallizzati al momento del conferimento.

| REGIME ORDINARIO — tassazione all'uscita |                    | OPZIONE — tassazione al conferimento |                    |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Valore attribuito al figlio              | € 4.000.000        | Valore complessivo al conferimento   | € 2.000.000        |
| Franchigia padre → figlio                | € 1.000.000        | Franchigia padre → figlio            | € 1.000.000        |
| <b>Base imponibile</b>                   | <b>€ 3.000.000</b> | <b>Base imponibile</b>               | <b>€ 1.000.000</b> |
| 4% = € 120.000                           |                    | 4% = € 40.000                        |                    |

*Il punto non è solo quando pagare, ma su quale valore: all'uscita si tassa il valore complessivo di € 4 mln, con franchigia unica di € 1 mln; con l'opzione in entrata il valore resta "cristallizzato" a € 2 mln.*

| Bene           | Valore al conferimento | Valore all'attribuzione | Imposta — regime ordinario              | Imposta — opzione in entrata        |
|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Partecipazione | € 1.000.000            | € 2.000.000             | 4% su € 1.000.000 = € 40.000            | 4% su € 0 = € 0                     |
| Immobile       | € 1.000.000            | € 2.000.000             | € 40.000 + ipo/catastale su € 2.000.000 | € 0 + ipo/catastale in misura fissa |

*La differenza non è solo di tempo, ma di base imponibile: nel regime ordinario **l'imposta colpisce il valore al momento dell'attribuzione (art. 56 TUS), incremento compreso**; con l'opzione in entrata, la base resta congelata al valore del conferimento e la crescita successiva sfugge permanentemente a imposta.*

## Trust “a catena”: la posizione dell'Agenzia



Quando il trustee attribuisce beni a un altro trust (in esecuzione del regolamento originario), si tratta di un trasferimento neutro oppure di un'attribuzione tassabile?

### La tesi del contribuente

Trasferimento interno al disegno fiduciario complessivo:

**dovrebbe restare neutro**, come un passaggio endo-fiduciario, scontando solo l'imposta fissa di registro.

### La posizione dell'Agenzia

Il trust successivo è trattato come un beneficiario:

**l'attribuzione sconta l'imposta di donazione, fino all'8%** in assenza di un rapporto agevolato con il disponente.



## Cassazione 2024-2025: la conferma dell'orientamento



Cass., sent. n. 2334/2024

Ribadisce che il presupposto della tassazione “all'uscita” è l'**arricchimento gratuito** in capo al beneficiario — principio poi recepito dalla riforma



Cass., ordinanza n. 30343 del 17 novembre 2025

**Conferma**, anche per un trust autodichiarato immobiliare, che la mera costituzione del vincolo non è autonomo presupposto impositivo: imposta fissa di registro per l'atto istitutivo



07 — CASO PRATICO

## Simulazione: passaggio generazionale di una holding

Disponente conferisce in trust il 100% di una holding di famiglia (valore € 5.000.000). Beneficiari finali: due figli, in parti uguali.

### Regime ordinario — tassazione in uscita

- Conferimento in trust: imposta di registro fissa
- All'attribuzione: 4% su € 2.500.000 per figlio, franchigia € 1.000.000 ciascuno
- **Imposta stimata: ≈ € 120.000, dovuta solo all'attribuzione finale**

### Opzione “in entrata” (art. 4-bis, co. 3)

- Imposta liquidata subito al conferimento, sul rapporto disponente-figli allora esistente
- Stessa base: ≈ € 120.000, versati anticipatamente dal disponente
- **Le attribuzioni successive agli stessi beneficiari non scontano più imposta — ma nessun rimborso se non si realizzano**



08 — PROFILI CRITICI

## Ciò che resta aperto



### Agevolazioni e opzione in entrata

Il contrasto tra posizione dell'Agenzia e dottrina sull'art. 3, co. 4-ter, resta privo di una soluzione normativa esplicita



### Trust “a catena”

La soluzione dell'interpello 170/2025 apre interrogativi sulle strutture con più trust collegati, ancora da verificare in prassi successiva



### Trust esteri preesistenti

Il coordinamento tra retroattività (comma 4) e versamenti già eseguiti secondo la vecchia prassi resta da chiarire caso per caso



### Trust revocabili

Il potere di revoca del disponente continua a incidere sulla qualificazione del vincolo e sui suoi effetti fiscali



IN SINTESI

## Tre messaggi da portare a casa

1

### Non è più solo giurisprudenza: è legge

L'art. 4-bis TUS codifica la tassazione “all'uscita” come regola, con un'opzione “in entrata” per chi cerca certezza anticipata

2

### L'opzione ha un Prezzo, ma il future dell'imposizione indiretta potrebbe essere meno privilegiato

Certezza fiscale oggi, ma senza possibilità di rimborso e con un **trattamento ancora incerto** delle agevolazioni

3

### Il trust resta uno strumento, non una scorciatoia

Va coordinato con legittima, collazione e, quando utile, con il patto di famiglia — la pianificazione conta più della norma



**FONDAZIONE**  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FIRENZE

---

**Grazie per l'attenzione**

**Dott. Luciano Bertolini**

Dottore Commercialista — Membro della Commissione

Marchini & Associati — Firenze

[lbertolini@marchinieassociati.it](mailto:lbertolini@marchinieassociati.it)

347 86570876